



# COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 23 del 22/10/2024

## IL SINDACO

OGGETTO: Deficit dell'enzima glucosio 6 - fosfato idrogenasi (G6PD) - limitazione coltivazione fave e piselli.

### PREMESSO che:

- il deficit G6PD, conosciuto anche come "favismo", è determinato da un'alterazione genetica che nei cittadini predisposti, può determinare – in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e di piselli crisi emolitiche;

- i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica se esposti alla ingestione di fave e di piselli o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

**CONSIDERATO** che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'evitare la piantagione di fave e/o di piselli in prossimità sia dell'abitazione, sia degli altri ambienti comunque frequentate dalle persone predisposte;

**VISTA** l'istanza presentata in data 22/10/2024 ed acquisita in pari data al Protocollo Generale del Comune al n. 11672, con la quale è stato richiesto il divieto di coltivazione di fave e di piselli nell'area circostante all'abitazione sita in via Negri n. 5, nonché nelle Aree circostante l'edificio scolastico "Sinagra Gorgi" sito in via Piersanti Mattarella di questo comune, Campo di calcio C.da Vigna Corta, Campetto Via Provinciale e Area PIM C.da Filippello;

**RITENUTO** per ragioni di prudenza necessario emanare apposito provvedimento contingibili e urgente al fine di evitare fattori scatenanti crisi emolitica, dando atto che la libera iniziativa economica di privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale, come nel caso di specie, ancorché riguardante singoli soggetti;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Dlgs 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** l'Ord. Amm. EE.LL. Vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto Comunale.

## ORDINA

1. Il divieto tassativo di piantumazione e coltivazione di fave e di piselli nel raggio 300 mt (in linea d'aria) dall'abitazione sita in via Negri n. 5, nonché nelle Aree circostanti l'edificio scolastico "Sinagra Gorghi" sito in via Piersanti Mattarella di questo comune, Campo di calcio C.da Vigna Corta, Campetto Via Provinciale e Area PIM C.da Filippello.
2. Nelle aree non soggette al presente divieto, in corrispondenza di eventuali terreni coltivate a fave e/o piselli dovranno essere comunque collocate appositi cartelli di dimensioni minime di cm. 30 x cm. 40 con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo" – COLTIVAZIONE DI FAVE E/O PISELLI -.
3. I gestori di attività nelle quali si somministrano alimenti dovranno apporre all'esterno dei relativi locali cartelli di dimensioni minime di cm. 30 x cm. 40 con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo" – IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE E PISELLI -.
4. I titolari di attività commerciali sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private che intendono commercializzare fave e/o piselli sono tenuti a dare corretta pubblicità alla vendita di tali prodotti mediante collocazione di appositi cartelli delle dimensioni minime di cm. 30 x cm. 40 con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo" - IN QUESTO ESERCIZIO SONO ESPOSTI E IN VENDITA FAVE E PISELLI FRESCHE-. La vendita di fave e piselli sia in sede fissa che su area pubblica potrà avvenire esclusivamente in confezioni accuratamente sigillate.

## DISPONE

La notifica del presente provvedimento alla persona interessata, ai titolari delle attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica e l'inoltro del medesimo alla locale Stazione Carabinieri, all'Ufficio di Polizia Municipale, all'ASP di Messina Distretto di Patti, nonché la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on-line dell'Ente.

La Polizia Municipale darà corso ai necessari controlli ai fini della corretta esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del c.p.

*Dalla Residenza Municipale, 22 Ottobre 2024*

 IL SINDACO  
Ing. Antonino MUSCA-  
*Antonino Musca*